

STUDIO BELCASTRO

116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151
e-mail claudio.belcastro@studiobelcastro.it web www.studiobelcastro.it

Dott. Claudio Belcastro

Dott. Sergio Policheni

Dott. Antonio Albanese

Dott. Emanuela Candido

Rag. Maria Teresa Cimarosa

Dott. Saverio Leotta

Rag. Sandra Macri

Dott. Cristina Pelle

Rag. Caterina Piccolo

Rag. Santina Sansotta

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 07/2014 DEL 17/06/2014

Indice Argomenti:

- 1. Versamento prima rata Tasi (ed Imu)**
- 2. Fattura elettronica verso Pubblica Amministrazione**

1) VERSAMENTO PRIMA RATA TASI (E IMU)

A ridosso della scadenza per il pagamento della prima rata IMU e TASI, prevista per il 16.6.2014, il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato una serie di risposte a domande frequenti (FAQ), per aiutare i contribuenti nella corretta applicazione dei tributi.

Di seguito, sono illustrati i principali chiarimenti.

Rapporto tra IMU e TASI

Il pagamento dell'IMU, la cui prima rata scade il 16.6.2014, non è sostituito dalla TASI, posto che l'IMU è stata abolita solo per le abitazioni principali diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

STUDIO BELCASTRO

Ne discende che il (pieno) proprietario o il titolare del diritto reale di godimento (usufruttuario, usuario, abitatore), in qualità di soggetto passivo di imposta, è tenuto a corrispondere entrambi i tributi, nel rispetto del limite di legge.

In altre parole, la somma delle aliquote di IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Aliquote TASI per l'anno 2014

Per l'anno 2014, l'aliquota massima della TASI non può essere superiore al 2,5 per mille. Per il solo 2014, il Comune può deliberare una maggiorazione dell'aliquota TASI non superiore complessivamente allo 0,8 per mille tra abitazione principale e altri immobili. Per ciò che concerne i fabbricati rurali ad uso strumentale (esclusi da IMU), l'aliquota TASI è pari all'1 per mille e non può essere aumentata né maggiorata dello 0,80 per mille. Al fine del pagamento della prima rata TASI, devono essere prese in considerazione solo le aliquote pubblicate sul sito www.finanze.it entro il 31.5.2014.

Base imponibile TASI

La TASI deve essere calcolata secondo le regole IMU, ossia sui mesi di possesso o di detenzione, computando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni. La stessa regola vale in caso di compravendita dell'immobile; così, ad esempio, se un contribuente ha acquistato un fabbricato il 9 maggio, la prima rata deve essere calcolata in ragione del 50% dell'imposta dovuta su otto dodicesimi.

Esclusione da TASI dei terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP)

La base imponibile TASI va ridotta del 50% per gli immobili di interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Ciò vale anche per la "finzione giuridica", secondo cui per i CD e gli IAP (persone fisiche o società), iscritti alla previdenza agricola, non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai medesimi soggetti e sui quali persiste l'esercizio delle attività agricole. Pertanto, chiarisce il Dipartimento, tali terreni sono esclusi dalla TASI.

Qualora invece le aree fabbricabili siano possedute o detenute da soggetti diversi dai CD o IAP, la TASI è dovuta considerando le medesime aree fabbricabili e, in caso di affitto o di comodato delle stesse a CD o IAP, l'imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del proprietario e ripartita tra quest'ultimo e l'affittuario o il comodatario sulla base delle percentuali stabilite dal Comune.

IMU sui terreni agricoli

Per quanto concerne l'IMU sui terreni agricoli, se non verrà emanato in tempo per il pagamento della prima rata il decreto che dovrebbe rideterminare l'elenco dei terreni in zone montane o

STUDIO BELCASTRO

collinari, ai fini dell'esenzione, dovrebbe trovare applicazione il "vecchio" elenco, allegato alla C.M. 14.6.93 n. 9/249, concernente i terreni agricoli ricadenti in zone montane o di collina (art. 7 co. 1 lett. h) del DLgs. 504/92).

Ripartizione TASI tra possessori

Il Dipartimento ha espresso la regola generale secondo cui ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica l'aliquota relativa alla propria condizione soggettiva. Pertanto, proseguono le FAQ, se uno solo dei comproprietari ha adibito ad abitazione principale l'immobile, egli applicherà l'aliquota stabilita dal Comune e l'eventuale detrazione deliberata.

Ripartizione TASI in caso di immobile locato

L'imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest'ultimo e l'occupante sulla base delle percentuali stabilite dal Comune. Ad esempio, un Comune può avere fissato all'1 per mille l'aliquota per gli immobili locati e al 2,5 per mille quella per l'abitazione principale. In tal caso, nell'ipotesi di immobile locato, l'imposta è determinata applicando l'aliquota dell'1 per mille stabilita dal Comune, senza tenere conto dell'eventuale utilizzazione dell'immobile da parte dell'inquilino a titolo di abitazione principale. L'imposta così determinata deve essere ripartita tra proprietario e inquilino sulla base delle percentuali stabilite dal Comune.

Resta comunque ferma la possibilità, per ciascun Comune, di prevedere particolari detrazioni a favore dell'occupante che, in caso di mancata deliberazione comunale sulla percentuale di ripartizione, è tenuto a corrispondere la TASI nella misura minima del 10%. Qualora l'occupante o l'inquilino non effettui il pagamento ogni soggetto è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria.

Inoltre, in caso di locazione parziale dell'abitazione principale, la TASI complessivamente dovuta deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest'ultimo e l'occupante sulla base delle percentuali stabilite dal Comune. In questo caso, secondo il Dipartimento delle Finanze, si applicherà l'aliquota dell'abitazione principale. Al riguardo, è stato chiarito anche che la detrazione della TASI, eventualmente deliberata dal Comune, va suddivisa in parti uguali tra i soggetti passivi che utilizzano l'abitazione principale, a prescindere dalla propria quota di possesso.

Proroga del termine di versamento dell'acconto in caso di mancata pubblicazione delle delibere dei Comuni di fissazione delle aliquote entro il 31.5.2014

E' stato approvato un emendamento che posticipa al 16.10.2014 il pagamento della prima rata della TASI relativa ai Comuni le cui delibere non sono state pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 31.5.2014.

Pertanto, i termini di versamento sono distinti a seconda del momento in cui i Comuni abbiano provveduto alle relative delibere.

In particolare, contribuenti sono tenuti al pagamento della prima rata:

STUDIO BELCASTRO

- entro il 16.6.2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate, sul sito del MEF, alla data del 31.5.2014, con invio entro il 23.5.2014;
- entro il 16.10.2014, in caso di mancato invio entro il 23.5.2014, sulla base delle deliberazioni e dei regolamenti pubblicati alla data del 18.9.2014, con invio entro il 10.9.2014;
- entro il 16.12.2014, in unica soluzione, in caso di mancato invio degli atti in questione entro i suddetti termini, sulla base dell'aliquota dell'1 per mille.

Invio dei bollettini precompilati dal 2015

A partire dall'anno 2015, i Comuni dovranno assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati, su loro richiesta ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli.

2) FATTURA ELETTRONICA VERSO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nel 2007 è stato introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione ed a tal fine è stato istituito il Sistema di interscambio (SDI) quale punto di passaggio obbligato di tutte le fatture dirette alla Pubblica Amministrazione.

Nel 2013 sono state poi definite le regole tecniche ed individuate le date di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica. In particolare, le pubbliche amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche sono state chiamate a inserire l'anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che assegnava un codice univoco a ciascuno di essi, rendendolo pubblico tramite il proprio sito. Il codice univoco è quindi un elemento essenziale per la trasmissione della fattura allo specifico ufficio. Il Ministero dell'Economia ha reso disponibile gratuitamente, sul proprio portale elettronico, accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it, alle piccole e medie imprese abilitate al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e che forniscono beni e servizi alle amministrazioni, i servizi e gli strumenti di supporto di natura informatica in tema di generazione delle fatture nel formato previsto dal Sistema di interscambio e di conservazione, nonché i servizi di comunicazione con il detto Sistema. L'Agenzia per l'Italia digitale mette a disposizione delle piccole e medie imprese, senza oneri, il supporto per lo sviluppo di strumenti informatici «open source» per la fatturazione elettronica.

Ambito applicativo e decorrenza

Dal 6 giugno 2014 è poi divenuta obbligatoria l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione **esclusivamente in forma elettronica** delle fatture emesse nei rapporti con le

4

STUDIO BELCASTRO

amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2 L. 196/2009, nonché con le **amministrazioni autonome**, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili.

Trasmissione e formato

La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio (SDI) istituito dal Ministero dell'Economia e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie (Agenzia delle Entrate, mediante Sogei).

La fattura si considera trasmessa per via elettronica e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del **rilascio della ricevuta di consegna** da parte del Sistema di Interscambio.

I dati delle fatture elettroniche da trasmettere al SDI devono essere rappresentati in un file in formato XML non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati, con apposizione della firma elettronica qualificata o digitale.

Codice univoco IPA e codici CIG e CUP

La fattura elettronica deve riportare fra i dati obbligatori il **Codice dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)** degli uffici destinatari di fatture elettroniche, consultabili sul sito www.indicepa.gov.it.

Ciascuna pubblica amministrazione, ottenuto dall'IPA il codice univoco, è tenuta a **darne comunicazione ai fornitori**, unitamente alla relativa associazione con i contratti vigenti, ed i fornitori hanno l'obbligo di utilizzarlo in sede di emissione della fattura; in assenza di indicazione del codice univo la fattura è rifiutata dal Sistema di Interscambio.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, la fattura elettronica deve riportare:

- il **Codice identificativo di gara (CIG)**, salvi i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010; l'esclusione interessa per esempio le fatture emesse in relazione a figure contrattuali non qualificabili come contratti di appalto;
- il **Codice unico di Progetto (CUP)**, in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'art. 11 L. 3/2003.

Le Pubbliche amministrazioni e gli enti non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e non possono procedere ad alcun pagamento, neanche parziale, sino all'invio della fattura in forma elettronica, così come non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportino i codici Cig e Cup.

STUDIO BELCASTRO

ALLEGATI

Scadenario tributario di Giugno 2014

PRECEDENTI CIRCOLARI 2014

Numero	Del	Argomento
01/2014	17.01.2014	La Legge di stabilità 2014 (novità in sintesi)
02/2014	01.02.2014	Utilizzo dei crediti di imposte in compensazione Rivalutazione di terreni e partecipazioni Rivalutazione di beni d'impresa e partecipazioni Variazione tasso interesse legale Pagamento dei canoni di locazione Perdite su crediti
03/2014	19.02.2014	Le scadenze fiscali per l'anno 2014 Rottamazione dei ruoli esattoriali
04/2014	10.03.2014	Rettifica del Mef sul pagamento in contanti del canone locazione Pos obbligatorio per tutti dal 30 giugno Finanziamenti agevolati per impianti e macchinari
05/2014	07.04.2014	Le lettere in arrivo per il "redditometro"
06/2014	05.05.2014	La documentazione per la dichiarazione dei redditi 2013 La documentazione per il calcolo dell'Imu del 1° semestre del 2014 L'Inps non invia più i modelli F24 per i contributi minimi annuali

STUDIO BELCASTRO

SCADENZARIO TRIBUTARIO

GIUGNO 2014

Venerdì 13

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale II rata del III periodo contabile (maggio-giugno) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il I periodo contabile precedente (gennaio-febbraio)

Domenica 15

- **Iva** – Scade il termine per l'emissione delle fatture differite relative alle consegne effettuate nel mese precedente (fermo restando l'obbligo del conteggio dell'iva dovuta con riferimento al mese di consegna dei beni e non al mese d'emissione della fattura)
- **Iva e Ritenute – Ravvedimento operoso “breve”** – Termine per le regolarizzazioni relative allo scorso mese di Aprile (versamenti di Maggio) con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (trenta giorni dalla scadenza originaria)
- **Assistenza fiscale – 730** – Termine entro cui il Caaf (Centro autorizzato di assistenza fiscale) deve consegnare al dipendente copia del 730 (ricevuto entro il termine massimo dello scorso 31 maggio) ed il modello 730-3 con il prospetto di liquidazione delle imposte

Lunedì 16

- **Delega Unica - Modello F24** :
 - o **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al mese precedente dovuta dai contribuenti mensili

STUDIO BELCASTRO

- **Ritenute** – Versamento delle ritenute alla fonte operate durante il mese precedente su tutti i tipi di reddito da assoggettare a ritenuta fiscale (a titolo di acconto o a titolo di imposta)
 - **Inps** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali derivanti da rapporto di lavoro dipendente e relativi al mese precedente
 - **Inps** - Versamento da parte del committente del contributo Inps dovuto sui compensi pagati nello scorso mese ai collaboratori coordinati e continuativi (soggetti o meno ad altra forma di contribuzione previdenziale)
 - **Inps – Agricoltura** – Versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo per gli operai a tempo indeterminato e relativi al quarto trimestre dell'anno precedente
 - **Inps – Pescatori autonomi** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente
 - **Enpals** – Versamento contributi dovuti per il mese precedente
 - **Inpdai** – Versamento mensile dei contributi previdenziali
- **Delega Unica – Modello F24 :**
- **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (rata unica o eventuale prima rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2013 ed in primo acconto per il 2014 – (senza aggravio) (per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)
 - **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento (rata unica o eventuale prima rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2013 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2014 – (senza aggravio) (per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)
 - **Inps – Lavoratori senza Cassa** - Termine ultimo per il versamento (rata unica o eventuale prima rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio) (per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)
 - **Camera di commercio** – Termine per il versamento del diritto annuale dovuto dalle imprese – (senza aggravio) (per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)
- **Imposta municipale unica – Imu** – Termine ultimo per il versamento della prima rata dell'Imu dovuta per l'anno in corso da ogni tipo di contribuente (persona fisica o società) o, nel caso in cui lo si preferisca, per il versamento dell'intera Imu dovuta per l'anno in corso
- **Tassa sui servizi indivisibili – Tasi** – Termine ultimo per il versamento della prima rata della Tasi dovuta per l'anno in corso
Nota bene: per il solo anno in corso la prima rata della Tasi va pagata entro il 16 giugno 2014 soltanto se il Comune ha deliberato entro il 23 maggio 2014, con pubblicazione entro il 31 maggio sul sito delle Finanze. Se invece la delibera è stata adottata dal

STUDIO BELCASTRO

Comune entro il 10 settembre 2014, con pubblicazione entro il 18 settembre 2014, la prima rata va pagata il 16 ottobre 2014. Infine, nei Comuni che non hanno adottato la delibera entro il 10 settembre 2014, il versamento della Tasi è fissato, in un'unica soluzione, al 16 dicembre 2014.

- **Dichiarazioni di intento ricevute** – Termine per la comunicazione per via telematica delle dichiarazioni di intento ricevute dai propri fornitori “esportatori abituali o equiparati” durante il mese precedente
- **Accise – Imposte di fabbricazione** – Scade il termine per il versamento dell'accisa sui prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nello scorso mese
- **Inpgi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Opzione per il consolidato nazionale** – Termine per l'invio telematico della comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale

Venerdì 20

- **Casagit – Fpi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Conai** – Presentazione della dichiarazione mensile da parte dei produttori di imballaggi
- **Assistenza fiscale – 730** – Scade il termine per la presentazione al Caaf (Centro autorizzato di assistenza fiscale), da parte di dipendenti e pensionati che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale, del modello 730base e del modello 730-I relativi ai redditi prodotti durante lo scorso anno

Mercoledì 25

- **Enpaia** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Enpals – Mod. 031/R (spettacolo) e Mod. 031/SP (sportivi)** – Denuncia dei contributi relativi al mese precedente

STUDIO BELCASTRO

- **Intrastat – Elenchi “mensili” operazioni intracomunitarie** – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi mensili per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari “mensili” superiori a 50 mila Euro

Sabato 28

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale III rata del III periodo contabile (maggio-giugno) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il I periodo contabile precedente (gennaio-febbraio)

Domenica 29

- **Società di capitali** – Termine ultimo per l’approvazione del bilancio da parte delle società il cui periodo amministrativo coincide con l’anno solare ed aventi obbligo statutario di approvazione di bilancio **entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (giorno 29 per anni ordinari e giorno 28 per anni bisestili)**

Lunedì 30

- **Delega Unica – Modello F24** :
 - o **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (eventuale seconda rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2013 ed in primo acconto per il 2014 – (senza aggravio) (**per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore**)
 - o **Inps – Gestione commercianti ed artigiani**: Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2013 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l’anno 2014 – (senza aggravio) (**per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore**)
 - o **Inps – Lavoratori senza Cassa** - Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza

STUDIO BELCASTRO

*Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio) **(per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)***

- ***Iva e Ritenute – Ravvedimento operoso “sprint”*** – Termine per le regolarizzazioni relative allo scorso mese di Maggio (versamenti di Giugno), con il contestuale versamento della soprattassa ridotta al minimo (quattordici giorni dalla data di scadenza originaria del 16 giugno)
- ***Iva*** – Adempimenti mensili connessi all'emissione ed alla registrazione delle fatture
- ***Iva – Comunicazioni mensile dati black-list*** – Invio telematico mensile degli elenchi riepilogativi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di importo superiore ad euro 500 effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede in Paesi c.d. "black-list" (per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000 euro)
- ***Scheda carburante*** - Annotazione dei chilometri percorsi durante il mese da parte dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio dell'attività di impresa
- ***Iva intracomunitaria*** – Emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non abbia ricevuto entro il precedente mese di aprile la fattura (o l'abbia ricevuta con importo o indicazioni inesatte) relativa ad operazioni effettuate nell'ancora precedente mese di aprile
- ***Unico 2014 – Persone fisiche non titolari partita iva - Imposte sui redditi 2013*** - Termine di presentazione, su supporto cartaceo e tramite Unico 2014, della dichiarazione annuale dei redditi (ex 740) relativa allo scorso anno 2013
- ***Unico 2013 – Ravvedimento operoso – Persone fisiche non titolari di partita iva*** - Termine di presentazione della dichiarazione rettificativa dell'Unico 2013 relativa all'anno 2012 (solo per i soggetti che presentano le dichiarazioni dei redditi su supporto cartaceo)
- ***Versamenti omessi – Ravvedimento operoso – Persone fisiche non titolari di partita iva*** - Termine ultimo per il versamento di tutte le imposte (irpef, irap, iva, addizionali, ritenute ed imu) omesse durante l'anno precedente e da versare con l'aggravio delle sanzioni ridotte (solo per i soggetti che presentano le dichiarazioni dei redditi su supporto cartaceo)

STUDIO BELCASTRO

- **Assistenza fiscale – 730** – Termine entro cui i Caaf devono inviare ai datori di lavoro ed ai dipendenti il 730-3 ed il 730-4 relativi ai redditi di coloro che si sono avvalsi dei Caaf stessi per l'assistenza fiscale
- **Assistenza fiscale – 730** – Termine entro cui il sostituto di imposta (datore di lavoro per i dipendenti o ente previdenziale per i pensionati) dovrà provvedere ad effettuare il conguaglio fiscale sulla busta paga relativa al corrente mese di giugno e contestualmente dovrà provvedere a rimborsare le eventuali imposte a credito o trattenere le eventuali imposte a debito da versare all'Erario entro il successivo 15 luglio p.v.
- **Imposta di registro** – Scade il termine per eseguire la registrazione dei contratti di locazione d'immobili aventi decorrenza dal giorno 1° giugno e per eseguire il versamento annuale per i contratti pluriennali stipulati negli anni precedenti e la cui decorrenza ha avuto inizio il giorno 1° giugno del relativo anno
- **Imposta comunale sulla pubblicità** - Scadenza versamento terzo trimestre in caso di rateizzazione
- **Imposta di bollo – Metodo virtuale** – Pagamento della terza rata bimestrale (maggio-giugno) per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale
- **Inps – Mod. DM 10/2** – Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente (da inviare per via telematica o supporto magnetico)
- **Dipendenti agricoltura** – Denuncia trimestrale (a mezzo Internet) della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato) contenente le giornate di lavoro effettuate e le retribuzioni relative al trimestre di riferimento
- **Inarcassa – Cassa previdenza ingegneri ed architetti** – Termine per il versamento della prima rata dei contributi minimi annuali
- **Cassa Forense – Cassa previdenza avvocati** – Termine per il versamento della terza rata dei contributi minimi annuali
- **Enpam – Cassa previdenza medici** – Termine per il versamento della seconda rata dei contributi minimi annuali
- **Enpaf – Cassa previdenza farmacisti** – Termine per il versamento della terza rata dei contributi minimi annuali
- **Enpab – Cassa previdenza biologi** – Termine per il versamento della seconda rata dei contributi minimi annuali

NOTA: Scadenze che cadono di sabato e/o in giorno festivo

- ***I termini di prescrizione che scadono in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 2963 C.C.)***
- ***I termini di presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali che scadono di sabato sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (artt. 2 e 8 bis Dpr 322/1998)***
- ***I termini di versamento fiscali e previdenziali che scadono di sabato o in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 6 c. 8 Dl 330/1994 e art. 18 c. 1 D.Lgs. 241/1997)***